

LA CO-REGOLAZIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI:  
IL PARADIGMA CENTRO-PERIFERIA\*

GIOVANNI DI COSIMO\*\*

**Sommario**

1. Libertà. – 2. Regolazione. – 3. Parallelo. – 4. Limiti. – 5. Obiezioni. – 6. Legislazione. – 7. Privati. – 8. Conclusioni.

**Abstract**

*The essay focuses on the model of co-regulation of new digital technologies, whereby the level of regulation decentralizes from public power to digital companies. Starting from the assumption that a similar decentralization characterizes the relationship between State and regional government levels, the essay points out the limits that should be observed in the regulatory decentralization of new digital technologies towards digital companies*

**Suggerimento di citazione**

G. DI COSIMO, *La co-regolazione delle tecnologie digitali: il paradigma centro-periferia*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2024. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

\* Il presente contributo costituisce la rielaborazione della relazione presentata al Convegno finale del Progetto PRIN 2017 *Self- and Co-regulation for Emerging Technologies: Towards a Technological Rule of Law* (SE.CO.R.E TECH) tenutosi a Firenze l'8 e 9 febbraio 2024 e organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.

\*\* Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Macerata.  
Contatto: [giovanni.dicosimo@unimc.it](mailto:giovanni.dicosimo@unimc.it)

## 1. Libertà

All'inizio dell'era digitale si riteneva che un carattere distintivo del cyberspazio fosse costituito dal principio dell'*end-to-end*, che impedisce il controllo da parte di chi occupa il centro del sistema su chi si trova alla periferia. Lessig parla di «un'architettura che ha disabilitato chiunque fosse al centro per controllare il modo in cui interagiva chi era agli estremi»<sup>1</sup>.

Questa concezione, secondo cui sarebbe precluso il controllo centrale, rimanda a una lettura in chiave libertaria del paradigma centro-periferia. Tuttavia, ormai sappiamo che le cose sono andate diversamente, perché il mercato è dominato da poche *tech companies* (collocate al centro) potenzialmente in grado di limitare la libertà dei clienti (posti alla periferia). Dobbiamo prendere atto che il significato libertario del modello centro-periferia è stato sconfessato dagli sviluppi della prassi.

## 2. Regolazione

Una diversa lettura del paradigma centro-periferia si concentra sulle modalità di regolazione delle tecnologie digitali. Considerata in questa prospettiva, la questione verte sul concetto di decentramento della regolazione<sup>2</sup>. La propensione al decentramento viene interpretata in modo radicale dalla tesi che esalta l'autoregolazione privata<sup>3</sup>. Il presupposto è che la rete, per le sue caratteristiche, sia refrattaria alla regolazione statale<sup>4</sup>. In questo quadro concettuale si iscrive il modello *code is law* descritto da Lessig, la regolazione *by design* per cui le regole vengono codificate dagli operatori digitali attraverso il controllo dell'architettura del sistema<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> L. LESSIG, *Il futuro delle idee*, Feltrinelli, Milano, 2006 (ed. or. 2001), 125. L'autore osserva inoltre che questa «idea può operare all'interno di qualsiasi sistema sociale. In giurisprudenza questo è il principio della sussidiarietà: le decisioni sono prese al livello più basso appropriato per la decisione. In politica è un principio fatto proprio dai libertari che affermano il non controllo se non da parte dell'individuo».

<sup>2</sup> J. BLACK, *Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a 'Post-Regulatory' World*, in *Current legal problems*, vol. 54, 2001, 103 ss., che formula tre domande: «what is 'decentring regulation', what is 'self-regulation' and how does it fit in the decentring analysis, and what meaning is given to 'regulation' to allow it analytically to be 'decentred' - how do we know 'decentred regulation' when we see it?».

<sup>3</sup> V., per es., D.R. JOHNSON, D. POST, *Law and Borders. The Rise of Law in Cyberspace*, in *Stanford Law Review*, vol. 48, 1996, 1367 ss.; J.R. REIDENBERG, *Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, in *Texas Law Review*, vol. 76, 1998, 553 ss.

<sup>4</sup> J. BOYLE, *Foucault in Cyberspace: Surveillance, Sovereignty, and Hardwired Censors*, in *University of Cincinnati Law Review*, vol. 66, 1997, 183.

<sup>5</sup> Cfr. M.R. ALLEGRI, *Oltre la par condicio. Comunicazione politico-elettorale nei social media, fra diritto e autodisciplina*, FrancoAngeli, Milano, 2020, 54; M. SANTANIELLO, *La regolazione delle piattaforme e il principio della sovranità digitale*, in *rivista di Digital Politics*, 3, 2021, 590; F. DE VANNA, *Diritto e nuove tecnologie: il nodo (controverso) della regolazione giuridica*, in *Lo Stato*, 11, 2018, 392 ss.

Tuttavia, la *self-regulation* presenta importanti controindicazioni, cominciando dal fatto che la disciplina introdotta per mezzo di questa modalità regolativa impatta potenzialmente sui diritti fondamentali degli utenti. In particolare, le regole delle piattaforme digitali incidono sulla libertà di espressione che le costituzioni liberaldemocratiche garantiscono come caposaldo delle società pluraliste<sup>6</sup>. Il potere delle piattaforme digitali non si limita al mercato ma investe le libertà e i diritti civili, sociali e politici delle persone<sup>7</sup>. Più in generale, l'autoregolazione costituisce una deroga alle procedure democratiche, che finisce con l'introdurre regole che hanno effetti anche rispetto a terzi che non hanno concorso, direttamente o indirettamente, a produrle<sup>8</sup>.

Questo modello appare ormai recessivo<sup>9</sup>, anche perché i privati hanno dimostrato di perseguire interessi egoistici<sup>10</sup>. Gli operatori digitali, e in particolare le piattaforme, si sono consolidati sul mercato in un contesto di sostanziale sospensione delle regole, che veniva giustificata con la volontà di favorire l'innovazione e con le difficoltà di fissare regole nazionali per un fenomeno globale<sup>11</sup>. In questa situazione gli operatori hanno adottato strategie volte a eludere i vincoli regolatori<sup>12</sup>, venendosi a trovare in condizione di conflitto di interessi<sup>13</sup>.

<sup>6</sup> M. BETZU, *Libertà di espressione e poteri privati nel cyberspazio*, in *Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale*, 1, 2020, 117 ss.; ID., *I baroni del digitale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, 83 ss.; R. NIRO, *Piattaforme digitali e libertà di espressione fra autoregolamentazione e coregolazione: note ri-costruttive*, in G. DI COSIMO (a cura di), *Processi democratici e tecnologie digitali*, Giappichelli, Torino, 2023, 255 s.; M. MANETTI, *Internet e i nuovi pericoli per la libertà di informazione*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2023, 523 ss.

<sup>7</sup> E. CREMONA, *I poteri privati nell'era digitale. Libertà costituzionali, regolazione del mercato, tutela dei diritti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023, 75 ss.; P. STANZIONE, *Introduzione*, in *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, in P. STANZIONE (a cura di), Giappichelli, Torino, 2022, 1.

<sup>8</sup> F. CAFAGGI, *Crisi della statualità, pluralismo e modelli di autoregolamentazione*, in *Politica del diritto*, 4, 2001, 576, che sottolinea il collegamento con i profili del rispetto del principio di eguaglianza e della tutela delle minoranze.

<sup>9</sup> L. FLORIDI, *The End of an Era: from Self-Regulation to Hard Law for the Digital Industry*, in *Philosophy & Technology*, vol. 34, 2021, 619 ss. Per un'analisi delle criticità connesse all'autoregolazione nel settore della *sharing economy* e del progressivo abbandono da parte dell'Ue dell'iniziale orientamento favorevole cfr. G. MENEGUS, *La regolazione della sharing economy: oltre la self-regulation*, in G. DI COSIMO (a cura di), *Processi democratici e tecnologie digitali cit.*, 153 ss.

<sup>10</sup> G. DE MINICO, *Fundamental rights, European digital regulation and algorithmic challenge*, in *MediaLaws*, 1, 2021, 18.

<sup>11</sup> L. TORCHIA, *Lo Stato digitale. Una introduzione*, Il Mulino, Bologna, 2023, 23.

<sup>12</sup> L. AMMANNATI, *Per una "nuova" regolazione delle piattaforme digitali*, in *Astrid Rassegna*, disponibile all'indirizzo [www.astrid-online.it/rassegna/index.html](http://www.astrid-online.it/rassegna/index.html), 10, 2021.

<sup>13</sup> L. PARONA, *Prospettive europee e internazionali di regolazione dell'intelligenza artificiale tra principi etici, soft law e self regulation*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, disponibile all'indirizzo [www.rivistadellaregolazioneideimercati.it/HomePage](http://www.rivistadellaregolazioneideimercati.it/HomePage), 1, 2020, 88.

### 3. Parallelo

Un'interpretazione più moderata della logica del decentramento suggerisce l'adozione di strumenti di co-regolazione caratterizzati dalla compresenza di un soggetto pubblico al centro e di soggetti privati in periferia<sup>14</sup>. La parte pubblica rappresenta il centro (l'Unione europea anzitutto, ma ridotti spazi possono essere riconosciuti anche al legislatore statale<sup>15</sup>), mentre il privato rappresenta la periferia<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> La differenza fra autoregolazione e coregolazione, chiara in astratto, tende a sfumare nella prassi dell'ordinamento Ue (v. E. BARTOLONI, *La regolazione privata nel sistema costituzionale dell'Unione europea. Riflessioni sulla disciplina relativa al settore dell'innovazione tecnologica*, in G. DI COSIMO (a cura di), *Processi democratici e tecnologie digitali* cit., 79 ss.); almeno in una prima fase, incertezze analoghe caratterizzano la riflessione dottrina (cfr. J. BLACK, *Constitutionalising Self-Regulation* in *Modern Law Review*, vol. 59, 1996, 27 s., che indica quattro tipologie di *self-regulation* alcune delle quali vedono l'intervento del soggetto pubblico e quindi potrebbero essere ascritte al campo della *co-regulation*). D'altra parte, il concetto di co-regolazione si presta a varie interpretazioni: per un quadro ricostruttivo cfr. L.A.J. SENDEN, E. KICA, M. HIEMSTRA, K. KLINGER, *Mapping Self- and Co-regulation Approaches in the EU Context. Explorative Study for the European Commission, DG Connect*, Utrecht University, RENFORCE, March, 2015 disponibile all'indirizzo [dspace.library.uu.nl/handle/1874/327305](https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/327305), e in precedenza, L. SENDEN, *Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?*, in *Electronic Journal of Comparative Law*, disponibile all'indirizzo [www.ejcl.org/](http://www.ejcl.org/), vol. 9.1, 2005, 1 ss. La *co-regulation* viene considerato «il tentativo forse più adeguato per contemperare le ragioni della tecnica e della sua incessante innovazione, le quali di per sé non costituiscono certo un disvalore, con la pretesa delle norme giuridiche di orientarle soprattutto verso i valori costituzionali» (G. MOBILIO, *L'intelligenza artificiale e i rischi di una "disruption" della regolamentazione giuridica*, in *BioLaw Journal*, 2, 2020, 415). Per analoghe valutazioni riferite all'ordinamento europeo cfr. M. FINCK, *Digital Regulation: Designing a Supranational Legal Framework for the Platform Economy*, in *European Law Review*, 1, 2018, 47 ss.

<sup>15</sup> Cfr. C. BERGONZINI, «Prova a prendermi». *Ecosistema digitale e consapevolezza degli utenti: uno spazio per la regolazione nazionale?* in G. DI COSIMO (a cura di), *Processi democratici e tecnologie digitali* cit. 91 ss.

<sup>16</sup> La coregolazione instaura «un collegamento tra la normazione di carattere accentrato e pubblico ed un tipo di normazione di carattere decentrato e privato»: E. BARTOLONI, *La regolazione privata nel sistema costituzionale dell'Unione europea. Riflessioni sulla disciplina relativa al settore dell'innovazione tecnologica* cit., 78. A tale quadro concettuale vanno verosimilmente ricondotte, fatte le dovute differenze, anche le forme di sperimentazione normativa per mezzo di *regulatory sandboxes*, che consentono alle Autorità di instaurare un dialogo con le imprese allo scopo di sperimentare soluzioni regolamentari (cfr. M.T. PARACAMPO, *Il percorso evolutivo ed espansivo delle regulatory sandboxes da FinTech ai nuovi lidi operativi del prossimo futuro*, in *federalismi.it*, disponibile all'indirizzo [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 18, 2022, 207 ss.; sulle criticità metodologiche connesse all'adozione di tale strumento cfr. S. RANCHORDÁS, *Experimental Regulations and Regulatory Sandboxes – Law Without Order?*, in *Law and Method*, disponibile all'indirizzo [www.lawandmethod.nl/](http://www.lawandmethod.nl/), december 2021). Si tratta di metodi che «esprimono la volontà politica di integrare gli schemi giuridici tradizionali con soluzioni normative non più solo *science* o *technologically based*, ma anche *technologically immersive*» (S. PENASA, *Verso un diritto "technologically immersive": la sperimentazione normativa in prospettiva comparata*, in *DPCE online*, disponibile all'indirizzo [www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/issue/view/58](http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/issue/view/58), 1, 2023, 696; sui diversi tipi di *regulatory sandboxes* cfr. F. DI PORTO, *La regolazione di fronte alle sfide dell'ICT e*

Considerato nella prospettiva del costituzionalista, e assunto come piano di riflessione il paradigma cento-periferia, il modello della co-regolazione implica che si definiscano i limiti del processo di decentramento normativo verso il soggetto privato. In altre parole, il modello mette di fronte alla necessità di effettuare un riparto di competenze fra soggetto pubblico e soggetti privati<sup>17</sup>. Come noto, un'analogia necessità si pone nel rapporto fra il livello di governo centrale e il livello regionale. La circostanza che in entrambe le ipotesi si sia alle prese con un riparto di competenze dislocato sull'asse centro-periferia, suggerisce di inquadrare l'esperienza della co-regolazione guardando a quella più risalente del rapporto fra livelli di governo. L'obiezione secondo cui si tratta di temi profondamente diversi non inficia la tesi, che verte sulle modalità della regolazione piuttosto che sui contenuti. Si può dunque tracciare un parallelo dato che le modalità della regolazione sono condizionate dalla dinamica del decentramento tanto nel rapporto fra livelli di governo statale e regionale quanto nella co-regolazione delle tecnologie digitali<sup>18</sup>.

Il parallelo rileva, in particolare, per un aspetto che caratterizza la prassi del riparto di materie tra Stato e Regioni. Si tratta del permanere delle esigenze unitarie e dell'interesse nazionale anche dopo la riforma costituzionale del titolo V<sup>19</sup>.

Trasponendo in forza del parallelo questo dato alla co-regolazione, si ottiene che dovrebbe essere prevalente il ruolo del regolatore pubblico, particolarmente qualora sia ravvisabile un interesse nazionale (che non può che essere pubblico)<sup>20</sup>. Più di preciso, nel caso della co-regolazione delle tecnologie digitali il perimetro dell'interesse nazionale, che richiede la prevalenza del regolatore pubblico collocato al centro, corrisponde a due aree tematiche. La prima comprende la tutela dei diritti e delle libertà, che sono a ri-

*dell'intelligenza artificiale*, in *Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale*, R. CAVALLO PERIN, D.U. GALETTA (a cura di), Giappichelli, Torino, 2020, 295 s.

<sup>17</sup> Ai fini del discorso, non sembra rilevante stabilire se l'attività regolativa di cui si parla sia riconducibile all'ambito amministrativo piuttosto che a quello legislativo, dal momento che in entrambi i casi si pone la questione del riparto di competenze.

<sup>18</sup> Ciò significa che per la regolazione delle tecnologie digitali tornano utili categorie giuridiche lungamente sperimentate, come il riparto di competenze, alle quali peraltro si deve ricorrere nella consapevolezza dello scenario inedito dischiuso dall'innovazione digitale.

<sup>19</sup> S. BARTOLE, *Interesse nazionale, supremazia dello Stato e dottrina giuridica*, in *le Regioni*, 2/3, 2011, 565 ss.; G. FALCON, *Dieci anni dopo. Un bilancio della riforma del Titolo V*, in *le Regioni*, 2/3, 2011, 241 ss.; F. MANGANIELLO, *L'interesse nazionale scompare nel testo... ma resta nel contesto. Una rassegna dei problemi*, in *le Regioni*, 1-2, 2012, 57 ss.

<sup>20</sup> La prassi applicativa della riforma del Titolo V mostra come la tutela delle esigenze unitarie abbia assunto varie forme: ad esempio, la regola della prevalenza applicata al riparto delle competenze; le materie trasversali interpretate come aree di competenza esclusiva statale; la chiamata in sussidiarietà (cfr., fra gli altri, C. MAINARDIS, *Chiamata in sussidiarietà e strumenti di raccordo nei rapporti Stato-Regioni*, in *le Regioni*, 2/3, 2011, 493.).

schio a causa dell'enorme potere che i signori della rete hanno verso gli utenti<sup>21</sup> (in questa area, la cui esatta estensione è variabile a motivo del fatto che la continua innovazione tecnologica non consente di predefinire le forme dell'interferenza sui diritti fondamentali<sup>22</sup>, va inclusa la cybersicurezza che è funzionale alla tutela di diritti e libertà<sup>23</sup>); la seconda coincide col rispetto del principio di concorrenza, a rischio per l'assetto oligopolistico del mercato digitale<sup>24</sup>. Nei casi in cui la regolazione non incida su queste zone

<sup>21</sup> Cfr. S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nella dei nuovi poteri*, trad. it. di P. Bassotti, Luiss University Press, Roma, 2019. V. inoltre O. POLLICINO, *L' "autunno" caldo della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale*, in *federalismi.it*, disponibile all'indirizzo [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 19, 2019; C. CARUSO, *I custodi di silicio. Protezione della democrazia e libertà di espressione nell'era dei social network*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta online*, disponibile all'indirizzo [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 17 marzo 2020, 2; A. SIMONCINI, E. CREMONA, *European Private Law Integration Through Technology: The Constitutional Dimension*, in *Persona e mercato*, 2, 2021, 250; E. BRUTI LIBERATI, *Poteri privati e nuova regolazione pubblica*, in *Diritto pubblico*, 1, 2023, 285; A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Le regole di Internet tra poteri pubblici e privati. Tutela dei diritti e ruolo dell'antitrust in una prospettiva costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, 59 ss. Sull'ampio margine concesso alle piattaforme *online* nel definire e interpretare i diritti fondamentali degli utenti cfr. G. DE GREGORIO, *From Constitutional Freedoms to the Power of the Platforms: Protecting Fundamental Rights Online in the Algorithmic Society*, in *European Journal of Legal Studies*, 2, 2019, 69. Sul condizionamento che la tecnologia esercitata sulla tutela dei diritti fondamentali cfr. A. IANNUZZI, F. LAVIOLA, *I diritti fondamentali nella transizione digitale fra libertà e uguaglianza*, in *Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale*, 1, 2023, 11.

<sup>22</sup> A. ADINOLFI, *L'intelligenza artificiale tra rischi di violazione dei diritti fondamentali e sostegno alla loro promozione: considerazioni sulla (difficile) costruzione di un quadro normativo dell'Unione*, in A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?* vol. I, Il Mulino, Bologna, 2022, 147. Sull'importanza della formazione di tecnici e scienziati rispetto al tema della tutela dei diritti e delle libertà richiama l'attenzione A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal* disponibile all'indirizzo <https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/1353>, 1, 2019, 88 (v. anche A. SIMONCINI, E. LONGO, *Fundamental Rights and the Rule of Law in the Algorithmic Society*, in H. W. MICKLITZ, O. POLLICINO, A. REICHMAN, A. SIMONCINI, G. SARTOR, G. DE GREGORIO (a cura di), *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, 41).

<sup>23</sup> R. BRIGHI, P.G. CHIARA, *La cybersecurity come bene pubblico; alcune riflessioni normative a partire da recenti sviluppi nel diritto dell'Unione Europea*, in *federalismi.it*, disponibile all'indirizzo [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 21, 2021, 21; A. DI CORINTO, *Data commons: privacy e cybersecurity sono diritti umani fondamentali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2022, 34; L. PREVITI, *Pubblici poteri e cybersicurezza: il lungo cammino verso un approccio collaborativo alla gestione del rischio informatico*, in *federalismi.it*, disponibile all'indirizzo [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 25, 2022, 66; F. SERINI, *La nuova architettura di cybersicurezza nazionale: note a prima lettura del decreto-legge n. 82 del 2021*, in *federalismi.it*, disponibile all'indirizzo [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 12, 2022, 242; ID., *Il sistema europeo di cooperazione informativa per il contrasto alle minacce informatiche. Verso una definizione di cybersicurezza integrata?*, in *MediaLaws*, 2023.

<sup>24</sup> L. KHAN, *Amazon's Antitrust Paradox*, in *Yale Law Journal*, vol. 126, 2017, 710 ss.; T.E. FROSINI, *Internet e democrazia*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5, 2017, 669 s.; T. WU, *La maledizione dei giganti. Un manifesto per la concorrenza e la democrazia*, il Mulino, 2021 (ed. or. 2020), 125 ss.; E. CREMONA, *L'erompere dei poteri privati nei mercati digitali e le incertezze*

sensibili<sup>25</sup>, né direttamente né indirettamente, può espandersi lo spazio del regolatore periferico<sup>26</sup>. Il che equivale a dire che dal punto di vista delle strategie regolative il campo delle tecnologie digitali si bipartisce in sottosettori che richiedono approcci regolativi diversi: da un lato, le ipotesi in cui siano in ballo diritti fondamentali o la concorrenza, motivo per cui il privato deve attenersi alla mera attuazione delle regole poste dal pubblico (o meglio, che il pubblico ha l'onere di porre); dall'altro, le rimanenti ipotesi che tollerano la concessione di uno spazio maggiore al regolatore privato<sup>27</sup>.

della regolazione antitrust, in *Osservatorio sulle fonti*, disponibile all'indirizzo: [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), 2, 2021, 879 ss.; ID., *I poteri privati nell'era digitale. Libertà costituzionali, regolazione del mercato, tutela dei diritti* cit., 143 ss.; M. BETZU, *I baroni del digitale* cit., 90; A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Il Digital Markets Act e il ruolo dell'Unione europea verso un costituzionalismo digitale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3, 2022, 1867 ss. Sulla concorrenza come garanzia contro la formazione di poteri privati cfr. M. MANETTI, *I fondamenti costituzionali della concorrenza*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2019, 323 ss. Sulla progressiva apertura dell'ordinamento costituzionale italiano alla tutela della concorrenza cfr. G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale e diritto della concorrenza: c'è dell'altro oltre l'efficienza economica?*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2019, 597 ss.

<sup>25</sup> Nella prospettiva dell'Unione europea le due aree tematiche sono collegate, dal momento che, per un verso, il rispetto dei diritti fondamentali implica che le imprese adottino comportamenti più corretti nel mercato e, per l'altro, il buon funzionamento del mercato e il contenimento del potere delle *big tech*, perseguito per mezzo di atti quali il *Digital Market Act* e il *Digital Services Act*, sono funzionali ad elevare lo standard di tutela dei diritti fondamentali (cfr. C. SCHEPISI, *Diritti fondamentali, principi democratici e rule of law: quale ruolo e quale responsabilità per gli stati nella regolazione dell'intelligenza artificiale*, in A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?* cit., 236).

<sup>26</sup> Si può fare l'esempio delle norme di standardizzazione, per le quali, peraltro, pure si pone il problema della vaghezza della disciplina di principio che dovrebbe circoscriverne l'ambito di azione (C. COLOMBO, M. ELIANTONIO, *Harmonized technical standards as part of EU law: Juridification with a number of unresolved legitimacy concerns?*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2, 2017, 335; A. VOLPATO, *The harmonized standards before the ECJ: James Elliott Construction*, in *Common Market Law Review*, vol. 54, 2017, 602; G. PEROTTO, *La standardizzazione europea nel settore dell'ICT nell'era dell'Internet of Things: qualificazione giuridica e controllo di validità degli standard tecnici armonizzati*, in *Il diritto dell'economia*, 3, 2020, 768).

<sup>27</sup> Il parallelo rileva anche per un altro aspetto, ossia la necessità di favorire il raccordo fra centro e periferia, nel caso delle tecnologie digitali di stabilire un coordinamento fra regolatore pubblico e regolatore privato. Come noto, sul versante del rapporto fra i livelli di governo questo campo è presidiato dal principio di leale collaborazione (sugli sviluppi recenti cfr. G. DI COSIMO, G. MENEGUS, *L'emergenza Coronavirus tra Stato e Regioni: alla ricerca della leale collaborazione*, in *BioLaw Journal*, special issue 1, 2020, 183 ss.; G. DI COSIMO, *Le forme della collaborazione al tempo della pandemia*, *Le Regioni*, 3, 2021, 543 ss.; C. PADULA, *La pandemia, la leale collaborazione e la Corte costituzionale*, in *Le Regioni*, 1-2, 2021, 169 ss.; C. CARUSO, *La leale collaborazione ai tempi del judicial regionalism. Da metodo di governo a criterio di giudizio*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2021, 909 ss.; G. FERRAIUOLO, *Materie trasversali e leale collaborazione*, in *federalismi.it*, disponibile all'indirizzo [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 25, 2022, 25 ss.).

#### 4. Limiti

La necessità di effettuare il riparto di competenze caratterizza, in particolare, la potestà legislativa concorrente prevista dal terzo comma dell'art. 117 Cost.<sup>28</sup>. In tale contesto agiscono due soggetti pubblici, il legislatore statale e quello regionale, mentre nella co-regolazione operano un soggetto pubblico e un soggetto privato<sup>29</sup>. Nondimeno, in entrambe le ipotesi è necessario stabilire i limiti cui va incontro il legislatore decentrato. Il richiamo dei meccanismi sperimentati nell'ambito della potestà concorrente può allora servire a inquadrare la questione del decentramento normativo verso il soggetto privato nell'ambito della co-regolazione delle tecnologie digitali.

Come si sa, nella potestà concorrente la questione dei limiti si presenta sotto forma della distinzione fra principio fondamentale e norma di dettaglio. E dunque la fissazione dei limiti – che consentono di perimetrare lo spazio normativo di entrambi gli attori in scena – passa dalla definizione dei compiti rispettivi della legge regionale e della legge statale che concorrono alla disciplina della materia concorrente.

È pure noto che sul tema si registrano orientamenti oscillanti della Corte costituzionale, ripetutamente chiamata a risolvere i contrasti che nascono dalle diverse e, spesso, opposte valutazioni di Stato e Regioni in merito alla natura di principio fondamentale o di norma di dettaglio. Nondimeno, ai fini del parallelo con la co-regolazione, un utile riferimento è offerto dalla distinzione proposta dalla Corte fra il carattere sostanziale e quello strutturale dei principi fondamentali. Il primo corrisponde a «norme espressive di scelte politico-legislative fondamentali o, quantomeno, di criteri o di modalità generali tali da costituire un saldo punto di riferimento in grado di orientare l'esercizio del potere legislativo regionale»; in base al secondo non sono norme di principio le «statuizioni al più basso grado di astrattezza, che, per il loro carattere di estremo dettaglio, non solo sono insuscettibili di sviluppi o di svolgimenti ulteriori, ma richiedono, ai fini della loro concreta applicazione, soltanto un'attività di materiale esecuzione»<sup>30</sup>.

Trasponendo questo orientamento alla co-regolazione, si ottiene che il regolatore pubblico non può delegare quello privato, e non può limitarsi a indicazioni vaghe e generiche. Piuttosto, il regolatore pubblico deve effet-

<sup>28</sup> G. DI COSIMO, *Materie (riparto di competenze)*, voce del *Digesto delle discipline pubblicistiche*, aggiorn. III, Torino, 2008, pp. 475 ss.; F. CORVAJA, *La potestà concorrente, tra conferme e novità, in le Regioni*, 2011, 287 ss.; M. BELLETTI, *Le materie di potestà legislativa concorrente*, in *Osservatorio costituzionale* disponibile all'indirizzo [www.osservatorioaic.it/](http://www.osservatorioaic.it/), 2, 2016, 1 ss.

<sup>29</sup> Considerati i margini di dubbio in merito alla definizione dell'istituto della co-regolazione, mi limito a considerare un aspetto incontrovertibile per quanto basilare, ossia la strutturale compresenza dei due soggetti regolatori.

<sup>30</sup> Sent. 177/1988.



tuare «le scelte politico-legislative fondamentali» (come suggerisce una lettura del concetto di principi fondamentali che si attaglia anche al tema delle tecnologie digitali), e deve adeguarle costantemente in ragione del rapido mutamento tecnologico, mentre il privato deve attenersi a «un'attività di materiale esecuzione»<sup>31</sup>. Va nel medesimo senso la distinzione fra contenuti di natura tecnica, per i quali si può ammettere l'intervento regolatorio dei privati, e le fondamentali scelte di *policy* che dovrebbero restare pertinenza del soggetto pubblico<sup>32</sup>.

### 5. Obiezioni

La tesi del parallelo sembra contraddetta dagli argomenti a sostegno dell'intervento regolatorio dei privati. Secondo l'argomento principale la co-regolazione consente di tener dietro alla incessante evoluzione tecnologica<sup>33</sup>. Le piattaforme devono essere coinvolte nella regolazione perché i sistemi normativi tradizionali non sembrano adeguati a regolare le tecnologie digitali, e perché il pubblico non dispone delle competenze tecniche necessarie<sup>34</sup>. Tuttavia, la contraddizione è solo apparente, perché la tesi del parallelo non si oppone all'ingresso dei privati, ma si interroga sui limiti in cui possono essere coinvolti nella regolazione. Formule come la co-regolamentazione non cambiano i termini essenziali della questione, resta pur sempre necessario stabilire entro quali limiti i privati possono regolare la propria attività e, prima ancora, se esista un compito specifico, e non delegabile, del pubblico. Come anticipato, la consapevolezza che il paradigma centro-periferia si applica anche al settore delle tecnologie digitali implica che la sostanza della decisione debba necessariamente essere pubblica.

In secondo luogo, la tesi del parallelo pare confutata dal riconoscimento europeo di uno spazio alla regolazione privata accanto a quella pubblica. In particolare, l'ordinamento europeo ha scelto di valorizzare l'istituto della co-

<sup>31</sup> La co-regolazione viene ricondotta alla tendenza globale per cui la funzione esecutiva delle norme primarie si sposta dalla sfera pubblica a quella privata (A. SIMONCINI, *La co-regolazione delle piattaforme digitali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 4, 2022, 1045).

<sup>32</sup> A. PAJNO, M. BASSINI, G. DE GREGORIO, M. MACCHIA, F.P. PATTI, O. POLLICINO, S. QUATTROCOLO, D. SIMEOLI, P. SIRENA, *AI: profili giuridici. Intelligenza Artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista*, in *BioLaw Journal* disponibile all'indirizzo [teseo.unitn.it/biolaw/index](http://teseo.unitn.it/biolaw/index) 3, 2019, 209; N. MACCABIANI, *Co-regolamentazione, nuove tecnologie e diritti fondamentali: questioni di forma e di sostanza*, in *Osservatorio sulle fonti*, disponibile all'indirizzo: [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), 3, 2022, 80.

<sup>33</sup> G. DE MINICO, *Internet e le sue fonti*, in *Osservatorio sulle fonti*, disponibile all'indirizzo: [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), 2, 2013, 4.

<sup>34</sup> Inoltre, le piattaforme dispongono di un notevole vantaggio informativo rispetto al regolatore pubblico dal momento che hanno accesso ai dati degli utenti (F. DI PORTO, A. SIGNORELLI, *Regolare attraverso l'intelligenza artificiale*, in A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?* cit., 620).

regolazione. Eppure, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, che nella sentenza *Elliott* ha aperto alla regolazione privata malgrado il silenzio sul punto dei Trattati, assoggetta a rigorose condizioni la possibilità di delegare i poteri ai privati<sup>35</sup>. Tali condizioni appaiono sostanzialmente simili a quelle elaborate dalla citata giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenza legislative fra Stato e Regioni. E quindi si deve ritenere che per questo aspetto non vi sia contraddizione; il punto critico non è tanto l'intervento dei privati, quanto la sua misura.

In terzo luogo, la tesi sembra smentita dalla circostanza che il concorso dei privati alla regolazione sia praticato anche in altri settori dell'ordinamento nazionale<sup>36</sup>. Tuttavia, il settore delle tecnologie digitali presenta una peculiarità che spiega la necessaria definizione di limiti stringenti, ossia il fatto che le società che vi operano hanno conquistato un enorme potere nel mercato e verso i clienti. Le *big tech* si configurano ormai come un «potere privato dotato di un altissimo grado di autonomia e di indipendenza rispetto a qualsiasi potere pubblico»<sup>37</sup>. A ciò va aggiunto il rischio di cattura del regolatore che sempre il coinvolgimento dei regolati comporta<sup>38</sup>.

## 6. Legislazione

Alcuni atti europei risultano coerenti con l'indirizzo volto a definire i limiti del regolatore privato. Nell'accordo interistituzionale sulla *Better Regulation*, Parlamento, Commissione e Consiglio riconoscono «l'utilità di ricorrere, ove opportuno, qualora il trattato CE non prescriva specificamente il ricorso a un determinato strumento legislativo, a meccanismi di regolamentazione alternativi»<sup>39</sup>. Al contempo indicano i limiti entro cui si può fare ricorso a tali meccanismi: la definizione di criteri nell'atto legislativo allo scopo di lasciare la disciplina degli aspetti essenziali al legislatore<sup>40</sup>, e la previa definizione, sempre in sede legislativa, dello spazio normativo rimesso alla co-

<sup>35</sup> Cfr. E. BARTOLONI, *La regolazione privata nel sistema costituzionale dell'Unione europea. Riflessioni sulla disciplina relativa al settore dell'innovazione tecnologica* cit., 73 s.

<sup>36</sup> Cfr. M. D'ALBERTI, *Poteri regolatori tra pubblico e privato*, in *Diritto amministrativo*, 4, 2013, 607 ss.

<sup>37</sup> L. TORCHIA, *I poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori nella regolazione europea della trasformazione digitale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 4, 2022, 1102.

<sup>38</sup> F. CAFAGGI, *Un diritto privato europeo della regolazione? Coordinamento tra pubblico e privato nei nuovi modelli regolativi*, in *Politica del diritto*, 2, 2004, 205 ss.

<sup>39</sup> Accordo interistituzionale 2003/C 321/01, punto 16.

<sup>40</sup> «Si può ricorrere a un tale meccanismo sulla base di *criteri definiti nell'atto legislativo* per assicurare che la legislazione sia adeguata ai problemi e ai settori interessati, alleggerire il lavoro legislativo *concentrandolo sugli aspetti essenziali* e beneficiare dell'esperienza dei soggetti interessati» (punto 18, corsivi aggiunti).

regolamentazione<sup>41</sup>. Più di recente, nella *Better regulation toolbox* la Commissione specifica che «the relevant policy initiatives establish the key boundary conditions, objectives, deadlines, mechanism for implementation (if relevant), the method of monitoring the application of the legislation and any sanctions»<sup>42</sup>.

Altri dati normativi paiono viceversa contraddittori rispetto all'indirizzo. Per esempio, il *Digital Services Act* prevede che le piattaforme e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono elaborare codici di condotta secondo il modello della co-regolamentazione. Il problema è che l'atto introduce previsioni di carattere procedurale omettendo le regole sostanziali<sup>43</sup>; inoltre, indica criteri generici, che lasciano un'ampia discrezionalità, per l'adozione delle misure di attenuazione dei rischi sistemici<sup>44</sup>. In terzo luogo, rimette ai codici una valutazione tipicamente pubblicistica quale il bilanciamento fra interessi confliggenti e i diritti fondamentali<sup>45</sup>.

## 7. Privati

Appurato che vanno apposti limiti stringenti all'intervento regolatorio privato, ci si può domandare se sia opportuno selezionare i soggetti privati da ammettere alla regolamentazione delle tecnologie digitali, ed eventualmente sulla base di quale criterio. A tal riguardo, tenendo fermo il parallelo con le logiche che governano i rapporti fra livelli di governo, viene in considera-

<sup>41</sup> «L'atto legislativo che serve come base al meccanismo di coregolamentazione indica l'ampiezza possibile della coregolamentazione nel settore interessato» (punto 21, corsivo aggiunto). Il testo successivo del 2016 non fa cenno alla co-regolazione.

<sup>42</sup> *Better regulation toolbox*, July 2023, 124.

<sup>43</sup> I. DE VIVO, *Il potere d'opinione delle piattaforme-online: quale ruolo del "regulatory turn" europeo nell'oligopolio informativo digitale?*, in *federalismi.it*, disponibile all'indirizzo [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2, 2024, 59; E. LONGO, *Libertà di informazione e lotta alla disinformazione nel Digital Services Act*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 6, 2023, 739; G.E. VIGEVANI, *Piattaforme digitali private, potere pubblico e libertà di espressione*, in *Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale*, 1, 2023, 46 ss.; G. DE MINICO, *Fundamental rights, European digital regulation and algorithmic challenge* cit., 21; M. BETZU, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale* cit., 17. Considerazioni simili si possono fare per il *Code of practice on disinformation* del 2018, che finisce «per assegnare alle *Internet platforms* un ruolo "paracostituzionale" in assenza di forme di regolamentazione, di cornici normative o di controllo da parte di soggetti pubblici» (M. MONTI, *La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della privatizzazione della censura nelle azioni dell'Unione Europea (Code of practice on disinformation)*, in *federalismi.it*, disponibile all'indirizzo [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 11, 2020, 294).

<sup>44</sup> N. MACCABIANI, *La decisione algoritmica: tra risk-based approach e tecniche regolatorie*, in M. LADU, N. MACCABIANI (a cura di), *L'individuo e la realtà digitale. Una questione costituzionale e democratica oltre la virtualità*, Napoli, 2023, 107.

<sup>45</sup> N. MACCABIANI, *Co-regolamentazione, nuove tecnologie e diritti fondamentali: questioni di forma e di sostanza* cit., 77.

zione il principio di sussidiarietà orizzontale<sup>46</sup>. La corretta applicazione del principio comporta che spetti al decisore pubblico scegliere gli interlocutori privati assicurando il perseguimento dell'interesse generale<sup>47</sup>.

Il dato significativo ai fini del presente discorso è che il principio di sussidiarietà orizzontale riguarda l'attribuzione di compiti tipici dello Stato sociale a formazioni sociali che non perseguono fini di lucro<sup>48</sup>. Per effetto del parallelo ciò suggerisce di valutare con attenzione il coinvolgimento nella co-regolazione delle imprese private che perseguono fini di lucro. Le scelte regolative delle *big tech* saranno inevitabilmente orientate al raggiungimento dell'obiettivo del profitto.

## 8. Conclusioni

Il parallelo con il modo con cui opera il paradigma centro-periferia nel rapporto fra livelli di governo, ossia frapponendo le esigenze unitarie e l'interesse nazionale al trasferimento di potere normativo verso la periferia, suggerisce che lo spazio dei privati nella co-regolazione delle tecnologie digitali debba essere circoscritto alle decisioni meramente esecutive, senza disporre di margini decisionali, tutte le volte che in ballo vi sia la tutela dei diritti fondamentali e della concorrenza, aree tematiche che corrispondono, *mutatis mutandis*, al ruolo assegnato all'interesse nazionale sul versante dei rapporti fra livelli di governo. Correlativamente il regolatore pubblico non può limitarsi a indicazioni generiche, e men che meno a deleghe in bianco<sup>49</sup>; deve piuttosto operare le scelte politiche fondamentali, preferibilmente mediante misure flessibili e prevedendo spazi di sperimentazione regolativa<sup>50</sup>. Qualora tali aree tematiche risultino a rischio di incisione, non è sufficiente prevedere il controllo successivo da parte del soggetto pubblico (nella forma,

<sup>46</sup> «La nuova *lex informatica* non potrà che declinarsi nelle forme di una *co-regulation*, in cui le fonti pubbliche si vengano a integrare con quelle private dei protagonisti della rete, secondo una logica di sussidiarietà» (E. CREMONA, *Fonti private e legittimazione democratica nell'età della tecnologia*, in *DPCE online*, disponibile all'indirizzo [www.dpceonline.it/index.php/dpceonline](http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline), numero spec., 2021, 1264 s.; ID., *I poteri privati nell'era digitale. Libertà costituzionali, regolazione del mercato, tutela dei diritti* cit., 190).

<sup>47</sup> R. BIN, *La sussidiarietà "orizzontale": alla ricerca dei soggetti "privati"*, in *Istituzioni del federalismo*, 1, 1999, 1; G.U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Diritto pubblico*, 1, 2002, 47 s.

<sup>48</sup> Consiglio di Stato, parere 2427/2018; R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2023, 58.

<sup>49</sup> Più in generale, lo Stato non può delegare ai privati il bilanciamento dei diritti in gioco (C. SCHEPISI, *Le "dimensioni" della regolazione dell'intelligenza artificiale nella proposta di regolamento della Commissione*, in *I post di AISDUE*, IV, 2022, 353).

<sup>50</sup> Indicazioni che ricorrono nella letteratura sul tema (cfr., per es., L. AMMANNATI, F. COSTANTINO, *Intelligenza artificiale e regolazione dei mercati digitali. Modelli di regolazione e regolatori*, in A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?* cit., 560).

per esempio, della valutazione sulla coerenza con le finalità e del monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi, di cui parla l'art. 45 del *Digital Services Act*<sup>51</sup>). Nei casi residuali in cui non si corra tale rischio, il regolatore pubblico può limitarsi a formulazioni di principio<sup>52</sup> e lo spazio dei privati può allargarsi alle previsioni di dettaglio.

Per quanto riguarda la questione di quali soggetti privati ammettere alla regolazione, il riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale indica che vanno preferiti soggetti che non perseguono fini di lucro (le *European standardization organization*, per esempio).

Allargando lo sguardo si vede come si fronteggino due letture. La prima considera che sia ormai in crisi «l'idea che la disseminazione di politiche deliberatamente decentralizzate su scala globale sia di per sé un modello democratico, perché il consolidamento della rete concentra le politiche in pochi soggetti»<sup>53</sup>. Da questo punto di vista, l'attribuzione di poteri normativi ai privati viene considerato un segno della crisi dello stato costituzionale, che porta al capovolgimento delle forme tradizionali di produzione del diritto<sup>54</sup>. Di qui la necessità di una riscossa dei poteri pubblici<sup>55</sup>, chiamati nelle liberal democrazie a porre limiti ai poteri privati che controllano le piattaforme digitali<sup>56</sup>.

La seconda lettura critica invece la «tendenza all'accentramento legislativo» dell'Ue<sup>57</sup>. Eppure, la normativa Ue persegue l'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la concorrenza in un settore caratterizzato da una forte

<sup>51</sup> Di diverso avviso O. POLLICINO, *Asimmetrie valoriali transatlantiche tra self-regulation, hard law e co-regolazione (ovvero sul se e sul come regolamentare le strategie contro la disinformazione on line)*, in *Osservatorio sulle fonti*, disponibile all'indirizzo [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), 2, 2023, 235.

<sup>52</sup> Che consentono l'adattabilità alla rapida evoluzione tecnologica (cfr., fra gli altri, T.E. FROSINI, *L'ordine giuridico del digitale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 2023, 378).

<sup>53</sup> G.L. CONTI, *La lex informatica*, in *Osservatorio sulle fonti*, disponibile all'indirizzo [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), 1, 2021, 325.

<sup>54</sup> N. MACCABIANI, *Co-regolamentazione, nuove tecnologie e diritti fondamentali: questioni di forma e di sostanza* cit., 69 s. che richiama il volume di A. IANNUZZI, *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico scientifico e Costituzione*, Napoli, 2018.

<sup>55</sup> E. BRUTI LIBERATI, *Poteri privati e nuova regolazione pubblica*, in *Diritto pubblico* cit., 287, che auspica una «operazione di ri-regolazione dei mercati».

<sup>56</sup> M. BETZU, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 2, 2021, 25; A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Le regole di Internet tra poteri pubblici e privati. Tutela dei diritti e ruolo dell'antitrust in una prospettiva costituzionale* cit., 232. Lo stesso Parlamento europeo «mette in guardia contro la rinuncia alla legislazione necessaria a favore dell'autoregolamentazione, della coregolamentazione o di altri strumenti a carattere non legislativo» (risoluzione del 9 settembre 2010 su «Legiferare meglio»).

<sup>57</sup> E. RAFFIOTTA, *Dalla self-regulation alla over-regulation in ambito digitale: come (e perché) di un necessario cambio di prospettiva*, in *Osservatorio sulle fonti*, disponibile all'indirizzo [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), 2, 2023.

concentrazione di potere privato<sup>58</sup>. E proprio il perseguimento di tale scopo richiede che si pongano limiti stringenti al potere regolamentare dei soggetti privati. Del resto, l'obiettivo è condiviso dagli ordinamenti degli stati nazionali che, ispirati agli ideali del costituzionalismo<sup>59</sup>, non ammettono deroghe al necessario contenimento del potere (privato in questo caso) potenzialmente pericolo per le persone<sup>60</sup>. Una necessità che si scorge bene guardando ai poteri digitali dalla prospettiva del paradigma centro-periferia. Diversamente, si rischia che le élite del potere economico, fra le quali vanno annoverati i signori della rete, insidino sempre più le istituzioni rappresentative<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> F. DONATI, *Verso una nuova regolazione delle piattaforme digitali*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, 2, 2021, 243.

<sup>59</sup> Per quanto in alcuni stati si assista a un accentuato processo degenerativo (cfr., da ultimo, A. DI GREGORIO, J. SAIWCKI *Come ripristinare il costituzionalismo in una democrazia illiberale. Qualche riflessione sul caso ungherese*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, disponibile all'indirizzo [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 1, 2022, 49 ss.).

<sup>60</sup> La questione costituzionale non verte solo sul tema della limitazione del potere ma anche sulla sua redistribuzione e condivisione (L. TORCHIA, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *Il Mulino*, 1, 2024, 31).

<sup>61</sup> Cfr. C.W. MILLS, *La élite del potere*, Feltrinelli, Milano, 1959 (ed. or. 1956), che evidenzia come i grandi gruppi economici detengano anche potere politico; v. pure G. SOLA, *La teoria delle élites*, il Mulino, Bologna, 2000. Sull'elitismo democratico cfr. A. DI GIOVINE, *Dal principio democratico al sistema rappresentativo: l'ineluttabile metamorfosi*, in *Rivista AIC*, disponibile all'indirizzo [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 1, 2020, 66 ss.